



Comune di COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 DEL 13.06.2020

OGGETTO: TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; gli artt. 183 e 191 del d.lgs.18/08/2000, n. 267;
- La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
- L'art. 16 e l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- L'art. 211 del D. Lgs. 285/1992;
- L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

RICHIAMATA altresì, i contenuti della Sentenza n. 17601 del 07.05.2010 della Corte di Cassazione – Sez. Penale;

CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per *sede stradale* si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;



Comune di COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

POLIZIA LOCALE

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali, vicinali, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che, a seguito dei cambiamenti climatici, anche sul nostro territorio, hanno portato ad avere violenti temporali annessi a forti venti;

RICHIAMATO l'art. 16 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 rubricato "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati";

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "*proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";



Comune di COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese
POLIZIA LOCALE

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1) Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali consorziali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;

2) Nell' eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione



Comune di **COCQUIO TREVISAGO**
Provincia di Varese
POLIZIA LOCALE

Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente.

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
 - con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada;
 - con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

COMUNICA

Che, ai sensi degli artt. 4 – 5 – 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.- il Responsabile del Procedimento è il Funzionario della Polizia Locale Commissario Capo **CATTORETTI Giuseppe**;



Comune di **COCQUIO TREVISAGO**
Provincia di Varese
POLIZIA LOCALE

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia territoriali di competenza, alla Provincia di Varese – Settore Viabilità, alla Prefettura di Varese.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di far rispettare la presente ordinanza.



Il Funzionario di Polizia Locale
Commissario Capo **CATTI ORETTI Giuseppe**

AREA 5 - EDILIZIA E VIABILITA'

ORDINANZA N. 367 del 20/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI TAGLIO PIANTE E POTATURA SIEPI IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile e Regolamento Regionale;

PRESO ATTO che a causa di molteplici circostanze anche a seguito di fenomeni meteorologici hanno comportato il progressivo coricamento di diverse piante verso la sede stradale, fino all'estrema conseguenza della rottura di numerosi rami e tronchi che invadono la sede stradale a volte tali da comportare l'interruzione del traffico veicolare;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno in diverse aree, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali anche alla luce dei disposti stabiliti dell'art. 29 del C.d.S. (D.Lgs n° 285/92) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92);

ACCERTATA la presenza di molte piante di alto fusto, e/o siepi lungo il ciglio delle strade provinciali, le quali risultano essere collocate in posizioni pericolose in quanto i rami e le fronde, protendendosi sulla sede viabile, limitano la visibilità dei segnali stradali, interferendo quindi con la corretta funzionalità della strada;

VISTO che tale situazione potrebbe costituire grave limitazione alla fruizione, in sicurezza, delle strade, rappresentando un eventuale pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali neviccate, temporali e forti raffiche di vento cui sono interessati i territori di questa provincia;

VISTA la necessità di scongiurare le possibili conseguenze di prossimi eventi sfavorevoli, considerato peraltro il cambiamento climatico in atto;

Visti gli artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32 del Codice della Strada (D.L. 30.04.92 n°285) e gli Artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92) che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTO l'art. 896 del Codice Civile in tema di proprietà demaniale, nonché il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO l'art. 60 del Regolamento della Regione Lombardia del 20.07.2007 n° 5 inerente la Norme forestali regionali, pubblicato sul BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24.07.2007;

VISTA l'Ordinanza Provinciale n°547 del 30.11.2010 Prot.n.0118256/1 per la manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto ed ogni altro tipo di vegetazione, nonché dei fabbricati, muri ed opere di sostegno poste su terreni in fregio alla strade provinciali;

RITENUTO necessario procedere all'emissione di ORDINANZA per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche e, ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare in futuro;

RAVVISATA la necessità nonché di provvedere in merito;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti gli Artt. 5 c.3°, 6 c.4° e 37, 38 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada;

Visto la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21.07.1998;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle strade provinciali di uso pubblico, di eseguire, con decorrenza dalla data della presente:

- Il taglio e/o la potatura regolare di piante e siepi radicate sui propri fondi che si protendono dal limite esterno dell'opera stradale come previsto dall'art. 60 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale (fascia di mt. 6,00).
Nello specifico le operazioni di taglio/potatura dovranno essere eseguite in modo regolare sulle piante radicate sui fondi limitrofi i confini della proprietà stradale provinciale e che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, creando ostacolo e limitazioni ai veicoli, ai mezzi di manutenzione, ai mezzi di trasporto pubblico ed ai mezzi per lo sgombero della neve e di tutto ciò previsto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/1992;
- La rimozione appena successivamente alla caduta sulla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

Tutti i Proprietari, possessori o tenutari/conduttori che, per le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- Essere effettuati abbattimenti alle piantumazioni spontanee e non, presenti nella fascia di m. 6,00 dal confine stradale (limite esterno dell'opera stradale) e ciò al fine di garantire la massima sicurezza sulla strada provinciale, intendendo al riguardo essenze vegetative (alberature, arbusti ecc...) spontanee e non;
- Rimozione completa in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, del materiale di risulta che non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria o sue pertinenze;
- Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i Proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è NECESSARIO il nulla osta preventivo della Provincia, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità.
Rimane inteso che dovranno essere rispettate le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni degli enti competenti e quelle per i fondi situati all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e la Normativa vigente per il Comune territorialmente competente o, in mancanza di questa, quanto stabilito specificatamente all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada;
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione della relativa segnaletica a norma di Legge (D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 e D.M. del Lavoro 22.01.2019) per

segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso sulla base dell'Ordinanza della regolamentazione del traffico emessa da parte di questo Ente Proprietario Provincia per l'esecuzione dei lavori se necessario ingombrare la sede stradale;

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle Norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente ordinanza;
- In caso di specifica ed acclarata necessità, allorchè si riscontrasse l'inadempienza del Proprietario, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli artt. 29,30,31 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo 285/92) , la Provincia senza indugio e senza ulteriori comunicazioni provvederà al taglio diretto con proprio personale e mezzi sul sedime dei privati, ed addebiterà le conseguenti spese ai proprietari frontisti interessati tramite ordinanza-ingiunzione emessa da parte della Prefettura di Varese.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet Istituzionale della Provincia di Varese, all'Albo pretorio dei Comuni nonché tramite i mezzi di informazione locale.

La presente disposizione annulla e sostituisce la precedente Ordinanza emessa da questa Provincia avente n°547 del 30.11.2010 Prot.n.0118256/1.

E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.30.04.92 n°285).

IL DIRIGENTE
CAVERZASI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

